

Ufficio del veterinario cantonale

**Legge e Regolamento sui cani**  
**Informazione all'attenzione dei Municipi**

Bellinzona, 21 aprile 2009

# Indice

<b>1. INTRODUZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>2. COMPITI DI VIGILANZA.....</b>	<b>3</b>
<b>2.1. Vigilanza sulla popolazione canina.....</b>	<b>3</b>
2.1.1. Controllo identificazione tramite microchip.....	3
2.1.2. Controllo registrazioni in ANIS.....	4
<b>2.2. Vigilanza sulla conduzione dei cani su suolo pubblico.....</b>	<b>4</b>
<b>2.3. Vigilanza sulla frequentazione dei corsi.....</b>	<b>5</b>
2.3.1. Corsi OPAn.....	5
2.3.2. Corsi per le razze soggette a restrizioni.....	6
<b>2.4. Vigilanza sui cani pericolosi.....</b>	<b>6</b>
2.4.1. Situazioni di pericolosità.....	6
2.4.2. Segnalazioni riconducibili a problemi di vicinato o a timori ingiustificati.....	7
<b>2.5. Rispetto delle misure ordinate dall'UVC.....</b>	<b>8</b>
<b>3. PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE.....</b>	<b>8</b>
<b>3.1. Richiesta di autorizzazione da parte del detentore.....</b>	<b>8</b>
<b>3.2. Verifiche del Municipio.....</b>	<b>9</b>
3.2.1. Requisiti obbligatori per la tenuta.....	9
3.2.2. Requisiti per la tenuta in un canile.....	10
3.2.3. Requisiti per la tenuta alla catena.....	10
<b>3.3. Preavviso.....</b>	<b>10</b>
<b>4. PROCEDURA DI RECUPERO TROVATELLI.....</b>	<b>11</b>
<b>5. MULTE.....</b>	<b>12</b>
<b>6. DOCUMENTI E FORMULARI.....</b>	<b>12</b>

## 1. INTRODUZIONE

Il 1. aprile 2009 è entrata in vigore la nuova Legge cantonale sui cani accompagnata dal relativo Regolamento. I Municipi sono chiamati a svolgere compiti riguardanti:

- la vigilanza sulla popolazione canina, sul rispetto misure ordinate dall'UVC e sull'obbligo di frequentare i corsi obbligatori
- il rilascio delle autorizzazioni per i cani appartenenti alla lista dell'art. 11 del Regolamento
- il recupero di cani vaganti
- la gestione delle aree di svago destinate ai cani.

Per assolvere a questi compiti i Municipi hanno a disposizione metà degli introiti della tassa sui cani.

## 2. COMPITI DI VIGILANZA

### 2.1. Vigilanza sulla popolazione canina

È compito del Municipio vigilare sulla popolazione canina e in particolare verificare che i cani presenti sul suo territorio:

- ➔ siano muniti di **microchip**
- ➔ siano correttamente **registrati** nella banca dati ufficiale.

L'obbligo della targhetta di riconoscimento non è ancora in vigore. L'Ufficio del veterinario cantonale informerà i Municipi sui tempi e le modalità di applicazione di questo obbligo ancorato alla Legge sui cani.



Figura 1 Tessera canina

#### 2.1.1. Controllo identificazione tramite microchip

I controlli riguardanti la corretta identificazione dei cani tramite microchip possono essere effettuati utilizzando gli appositi **lettori di microchip**, di cui ogni Comune deve dotarsi. Il microchip è inserito dai veterinari nella regione del collo, generalmente sul lato sinistro. Nel caso non si trovasse il microchip nella parte indicata occorre estendere la ricerca facendo scorrere il lettore a pochi centimetri dal cane lungo tutto il corpo e su entrambi i lati.

Qualora il cane non fosse munito di microchip il Municipio deve richiedere al detentore di provvedere immediatamente a far identificare il cane presso un veterinario e intimargli una multa (vedi capitolo Multe).

In casi molto rari è possibile che il microchip sia difettoso e non leggibile. In questi casi il Municipio dovrà accertare che l'animale è registrato in ANIS (tessera canina o elenco cani in ANIS, vedi punto 1.1.2) e dovrà richiedere al proprietario una nuova identificazione, senza intimare la multa.



Figura 2 Ingresso in ANIS

### 2.1.2. Controllo registrazioni in ANIS

I controlli riguardanti la corretta registrazione del cane nella banca dati ANIS potranno essere effettuati:

- richiedendo la **tessera canina** ANIS direttamente al proprietario, oppure
- accedendo al **sito ANIS** tramite il codice e il PIN, inviato dall'ANIS a tutti i Comuni. Ogni Comune può visionare tutte le registrazioni dei cani i cui detentori sono domiciliati sul suo territorio.

Occorre controllare che:

- il nome e l'indirizzo del proprietario siano corretti e aggiornati
- nel caso sia stato rilevato il numero di microchip, che questo corrisponda a quello registrato in banca dati.

In presenza di registrazioni non corrette il Municipio deve intimare al detentore di aggiornare i dati, ad esempio accedendo al sito internet dell'ANIS tramite il codice e il PIN ricevuto al momento della registrazione oppure telefonando direttamente alla banca dati ANIS.

#### **Istruzioni per i proprietari (immagine ripresa dal sito web di ANIS)**

##### **Modifica di indirizzo del proprietario o decesso dell'animale**

 **Online:** acceda al sito [www.anis.ch](http://www.anis.ch) ed effettui la connessione mediante account e PIN indicati sulla conferma di registrazione ricevuta a suo tempo dall'ANIS. Modifichi direttamente i dati.

 **Telefono:** contatti durante gli orari d'ufficio il numero 031 371 35 30. Tenga a portata di mano il numero del microchip.

##### **Cambiamento del detentore**

Invii una copia del certificato di vaccinazione o del passaporto per animali da compagnia con le seguenti indicazioni:

1. Numero del microchip
2. Dati riguardanti l'animale
3. Cognome e nome del precedente proprietario
4. Cognome, nome, indirizzo e numeri di telefono del nuovo proprietario

Maggiori informazioni potranno essere trovate al sito internet dell'ANIS [www.anis.ch](http://www.anis.ch) oppure contattando direttamente la banca dati al seguente indirizzo:

ANIS AG  
Morgenstrasse 123  
3018 Berna  
Tel: 031 371 35 30  
Fax: 031 371 35 39  
E-Mail: [info@anis.ch](mailto:info@anis.ch)

## 2.2. **Vigilanza sulla conduzione dei cani su suolo pubblico**

È competenza municipale verificare la corretta gestione del cane su suolo pubblico. Secondo l'art. 7 cpv 4 della Legge sui cani:

*“In particolare, nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali, i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio e, se richiesto dalle circostanze, muniti di museruola.”*

Questa indicazione è valida per tutti i cani indipendentemente dalla razza o dalla taglia. Per luoghi frequentati dal pubblico si intendono le aree normalmente frequentate da persone o animali, come le vie e le piazze dei centri abitati, i parchi, le zone ricreative e i pascoli frequen-

tati da greggi di animali da reddito. L'applicazione di questa norma di carattere generale va vista nell'ottica del suo obiettivo, che consiste nel garantire la sicurezza delle persone e degli animali e nell'evitare molestie ai frequentatori di luoghi pubblici.

Secondo l'art. 12 del Regolamento:

*“Nelle aree accessibili al pubblico i cani adulti delle razze elencate all'art. 11 lett. a) – d) possono essere condotti soltanto individualmente. Sono eccettuati i cani da pastore, da protezione delle greggi, da soccorso, degli organi della polizia, delle guardie di confine e dell'esercito, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.”*

Questa misura è intesa a preservare la sicurezza pubblica in quanto è molto difficile che un detentore riesca a gestire contemporaneamente due cani delle razze in oggetto nelle condizioni anche imprevedibili di un'area pubblica (traffico, altri animali, bambini, ecc.).

### 2.3. Vigilanza sulla frequentazione dei corsi

Occorre distinguere i corsi stabiliti dall'Ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn) e quelli previsti dalla Legge sui cani in relazione alle razze soggette ad autorizzazione.

#### 2.3.1. Corsi OPAn

Secondo la nuova OPAn (Ordinanza sulla protezione degli animali) a partire dal **1° settembre 2008** tutti coloro che entrano in possesso di un cane, indipendentemente dalla sua razza, sono soggetti all'obbligo di frequentare dei corsi con il proprio animale.

Questi corsi possono essere dati da società cinofile e istruttori riconosciuti a livello federale dall'Ufficio federale di veterinaria (UFV). Sul sito dell'UFV viene costantemente aggiornata la banca dati dei formatori dei detentori di cani.<sup>1</sup>

#### a) Corso teorico precedente all'acquisto di un cane

Le persone che non hanno mai posseduto un cane devono frequentare un **corso teorico** prima di acquistarne uno. Il corso prevede una durata minima di 4 ore. Chi invece ha già posseduto un cane in precedenza non è soggetto all'obbligo di formazione.

#### b) Corso pratico con il cane (training)

Chi decide di acquistare un cane, anche se ne possiede già uno, deve frequentare un corso pratico entro un anno dall'entrata in possesso dell'animale.

	Acquisto prima del 01.09.2008	Acquisto tra 01.09.2008 e 01.09.2010	Acquisto dopo il 01.09.2010
<b>Detentore esperto</b>	Non è necessario alcun percorso formativo	Deve completare il training entro il 1/9/2010 o entro un anno	Deve completare il training entro un anno
<b>Nuovo detentore</b>	Non è necessario alcun percorso formativo	Deve completare il corso teorico e il training entro il 1/9/2010	Deve completare il corso teorico prima dell'acquisto e il training entro un anno dall'acquisto

<sup>1</sup> <http://www.miprendocuradelmioanimale.ch>

I proprietari di cani, tuttavia, avranno tempo fino al 1° settembre 2010 per frequentare il corso teorico e il training. Al termine dei corsi i detentori ricevono un attestato di competenza.

La verifica dell'ottenimento dell'attestato di competenza viene fatta in modo puntuale al momento del rilascio dell'autorizzazione per i cani delle razze soggette ad autorizzazione (art. 11 del Regolamento). Per tutti gli altri cani il Municipio, qualora lo ritenga opportuno, può controllare l'avvenuta frequenza dei corsi richiedendo al detentore l'**attestato di competenza**. In caso di mancato ottenimento dell'attestato, il Municipio intima al detentore di frequentare il corso e commina una multa.

### **2.3.2. Corsi per le razze soggette a restrizioni**

La Legge cantonale sui cani prevede l'obbligo di frequentazione dei corsi per tutti i detentori di cani appartenenti alle 30 razze indicate sulla lista dell'art. 11 del Regolamento. La vigilanza all'obbligo di frequentare questi corsi spetta all'UVC.

## **2.4. Vigilanza sui cani pericolosi**

La vigilanza sulla presenza di cani pericolosi è uno dei punti più importanti della Legge sui cani ed è essenziale per un'efficace prevenzione delle aggressioni.

In base all'art. 68 dell'OPAn medici e veterinari hanno l'obbligo di segnalare tutti i casi di **mor-sicatura di cani su persona o su altri animali** all'UVC. È competenza dell'UVC valutare questi casi e ordinare le relative misure.

I Municipi hanno comunque il compito di vigilare sulla presenza di cani pericolosi sul loro territorio. I controlli possono essere attivi o reattivi, raccogliendo le segnalazioni dei privati cittadini. La valutazione di questi casi deve portare alla definizione del grado di rischio e permettere di fare una prima distinzione tra:

- situazioni in cui appare probabile un reale potenziale di pericolosità del cane
- situazioni riconducibili a problemi di vicinato o a timori ingiustificati.

### **2.4.1. Situazioni di pericolosità**

In base art. 15 della Legge sui cani sono considerati pericolosi i cani che:

*“non provocati, hanno leso o minacciano di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso indizi di un comportamento aggressivo.”*

Riconoscere gli indizi di comportamento aggressivo non è facile e l'interpretazione corretta del comportamento del cane può essere influenzata dalla soggettività di chi segnala. Per facilitare questo compito forniamo gli esempi principali di situazioni in cui è necessario che il Municipio proceda a degli accertamenti.

Situazione	Valutazione del rischio	Misure
- <b>aggressione con cura medica</b>	Valutazione del rischio di competenza dell'UVC	Misure di competenza dell'UVC
- <b>aggressione con ferimento di persona</b> o di altri cani senza la necessità di ricorrere a cure mediche - <b>aggressione con contatto fisico su persone senza ferimento</b> (lacerazione di vestiti, zampate ecc..) - <b>ripetuti tentativi di aggressione su persone</b> anche senza contatto fisico avvenuti su suolo pubblico, in presenza di un detentore che dimostri evidenti lacune nella gestione del cane	Fattori che aumentano il rischio: - cane: taglia grande - detentore: poco esperto, poco consapevole, poco disponibile - situazione: nessuna o modesta provocazione da parte della vittima  Fattori che riducono il rischio: - cane: piccola taglia - detentore: esperto, consapevole, disponibile - situazione: provocazione da parte della vittima	Il Municipio deve ordinare le misure temporanee e urgenti che ritiene necessarie per preservare la sicurezza pubblica, come l'obbligo del guinzaglio e della museruola o il sequestro provvisorio del cane. Contemporaneamente invierà la notifica del caso, tramite l'apposito formulario, all'UVC.  Il Municipio può ordinare misure di ordine gestionale o strutturale come l'obbligo del guinzaglio generalizzato su tutto il suolo pubblico, il divieto di lasciare il cane incustodito su suolo pubblico anche se legato e l'obbligo di migliorare le recinzioni.

### Museruola

Riguardo all'obbligo di museruola occorre considerare alcuni aspetti importanti. La museruola compromette in modo importante il benessere animale essendo un fattore limitante all'attività esplorativa del cane; in alcune razze nei periodi estivi può provocare dei danni alla salute del cane in quanto può ostacolare la corretta ventilazione dell'animale indispensabile ad evitare l'eccessivo innalzamento della temperatura corporea. La museruola va ordinata quindi solo dove e quando veramente necessaria a garantire la sicurezza pubblica e in ogni caso deve essere del modello a cestello.



### 2.4.2. Segnalazioni riconducibili a problemi di vicinato o a timori ingiustificati

I problemi di vicinato e le segnalazioni per timori ingiustificati non legati ad un pericolo reale non comportano obbligo di intervento da parte delle autorità.

L'abbaiare del cane da dietro la recinzione nel territorio privato, la fuga del cane o la detenzione di un cane di una razza soggetta ad autorizzazione non accompagnati da altri indizi non sono da considerarsi da soli elementi sufficienti per considerare un cane pericoloso. Queste situazioni devono essere prese a carico dai Municipi a causa dell'eventuale disturbo della quiete pubblica, dell'obbligo di tenere i cani legati al guinzaglio e dell'obbligo della richiesta di autorizzazione.

## 2.5. Rispetto delle misure ordinate dall'UVC

In alcuni casi, dopo attenta valutazione, l'UVC può ordinare al proprietario del cane le misure necessarie a ridurre il rischio di aggressione. Il Municipio riceve copia della decisione e ha il compito di controllare che le misure gestionali e strutturali siano rispettate: obbligo di museruola, divieto di lasciare il cane incustodito su suolo pubblico anche se legato, miglioramento delle recinzioni o altro.

In caso di non rispetto delle misure ordinate il Municipio è tenuto a segnalare l'inadempienza all'UVC.

## 3. PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

In base all'art. 13 del Regolamento:

*“le razze sottoposte a restrizioni e i relativi incroci sono soggetti all'obbligo di ottenere dall'Ufficio del veterinario cantonale l'autorizzazione di detenzione prima dell'acquisto del cane. Per i cuccioli non ceduti a terzi, la richiesta di autorizzazione va inoltrata al Municipio entro il quarto mese di età.”*

L'autorizzazione è obbligatoria per tutti i cani **nati dopo il 1 aprile 2009** appartenenti alle razze e ai loro incroci indicati nella lista dell'art.11 del Regolamento.


Secondo l'art. 14 le richieste vanno indirizzate al Municipio che è incaricato di verificare il rispetto delle condizioni OPAn e di rilasciare il preavviso all'UVC.

La **procedura di richiesta e rilascio dell'autorizzazione** è indicata nell'art. 14 del Regolamento. La richiesta di autorizzazione va indirizzata al Municipio con la seguente documentazione:

- estratto del casellario giudiziale;
- attestato di competenza relativo alla detenzione e al trattamento dei cani secondo le modalità e i casi previsti dall'art. 68 cpv. 1 OPAn.

Il Municipio verifica il rispetto delle condizioni di detenzione stabilite dall'OPAn. Preavvisa l'istanza e la invia con tutta la documentazione all'Ufficio del veterinario cantonale.

L'Ufficio del veterinario cantonale decide circa il rilascio dell'autorizzazione.



### 3.1. Richiesta di autorizzazione da parte del detentore

#### → **Formulario**

La richiesta va inoltrata mediante il formulario ufficiale compilato in modo completo, fatta eccezione del numero di microchip se il cucciolo non ne fosse ancora munito.

Questo dato dovrà essere comunicato in seguito all'UVC prima del rilascio dell'autorizzazione. I dati riguardanti i genitori del cane devono essere indicati se noti.

### → Estratto del casellario giudiziale

Al formulario il richiedente dovrà allegare l'estratto del casellario giudiziale datato di non più di due mesi.

### → Attestato di competenza

Nel caso non possa dimostrare di aver avuto dei cani in passato il richiedente dovrà inoltre allegare l'attestato di competenza ottenuto frequentando il corso teorico previsto dall'Ordinanza federale sulla protezione degli animali (vedi capitolo Corsi).

La prova di aver avuto cani in passato può essere fornita da: tesserino ANIS, passaporto del cane, certificato di vaccinazione, attestazione veterinaria, fattura del pagamento della tassa sui cani. In questo caso vengono pure considerati detentori anche gli altri membri dell'economia domestica di età superiore ai 16 anni. Questi documenti non dovranno essere inviati all'UVC ma il Municipio dovrà tenerne una copia a disposizione di eventuali successivi controlli.

## 3.2. Verifiche del Municipio

Il Municipio deve verificare, effettuando un sopralluogo, la conformità all'OPAn della struttura per la detenzione del cane. A tale scopo l'UVC mette a disposizione dei Municipi una checklist.

Possono essere definite tre categorie di tenuta:

-  **Tenuta in appartamento:** in questo caso non sono richieste strutture particolari.
-  **Tenuta in casa con accesso sporadico al giardino:** se il cane è lasciato in giardino in modo sporadico o comunque sempre in presenza del detentore, non sono necessarie particolari strutture di protezione (cuccia..) ma deve comunque essere presente una solida recinzione.
-  **Tenuta prevalentemente all'esterno:** se il cane trascorre buona parte del suo tempo in giardino anche in assenza del proprietario, oltre ad una solida recinzione dovrà poter disporre di tutte le strutture necessarie al riparo da condizioni climatiche avverse (eccessivo insolleggiamento, pioggia, vento, gelo).

### 3.2.1. Requisiti obbligatori per la tenuta

#### La recinzione:

- deve ridurre al minimo il rischio di fuga del cane, è consigliata un'altezza di 180 cm (altezza di riferimento fissata dall'OPAn per i canili). Possono tuttavia essere accettate anche altezze minori in relazione alla pendenza del terreno o ad altri fattori
- deve essere in buono stato, costruita con materiale solido, meglio se metallico, travi di legno, eccetera
- deve essere ben ancorata al suolo onde evitare che il cane possa scappare da sotto la rete
- deve evitare che il cane possa sporgere il muso all'esterno della stessa.

#### Il cancello:

- deve avere un sistema di chiusura di sicurezza che non ne permetta l'apertura da parte di persone estranee, di bambini o del cane stesso, ad esempio: chiusura a chiave, con catena, con lucchetto, eccetera
- deve rimanere chiuso in assenza del proprietario.

La tettoia:

- deve fornire un riparo da pioggia, grandine e neve e dall'eccessivo insoleggiamento
- deve garantire al cane uno spazio asciutto e ombroso di almeno 4 m<sup>2</sup>
- può essere rappresentata dal balcone del piano superiore o essere costruita appositamente.

La cuccia:

- deve fornire un riparo da sole, pioggia, vento e gelo
- deve avere dimensioni tali per cui il cane da adulto possa sdraiarsi completamente nel suo interno ma non deve essere neanche eccessivamente grande per non disperdere il calore
- il fondo deve essere sempre asciutto e isolato
- nella condizione ideale deve essere collocata sotto la tettoia.

L'UVC consiglia di documentare il sopralluogo con materiale fotografico.

**3.2.2. Requisiti per la tenuta in un canile**

Il canile è un recinto all'aperto che dispone di un rifugio (cuccia e tettoia), dove sia consentito al cane di ritirarsi. La sua superficie minima è in rapporto al peso e al numero di cani che vi sono detenuti.

Canile	Superficie minima		
	Peso del cane		
	fino a 20 kg	20-45 kg	Oltre 45 kg
Altezza canile	1.8 m	1.8 m	1.8 m
Superficie di base per un cane	6 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Superficie di base per 2 cani	10 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>
Superficie di base per ogni cane in più	3 m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>

Non è consentito tenere un cane da solo in un canile ubicato lontano dall'abitazione.

**3.2.3. Requisiti per la tenuta alla catena**

Vanno rispettati i requisiti seguenti:

- la catena deve essere di lunghezza tale da garantire al cane una superficie di 20 m<sup>2</sup> su cui potersi muovere
- il collare del cane legato alla catena non deve essere a strozzo
- il cane deve potersi muovere senza essere legato per almeno 5 ore al giorno.

In caso di dubbi consigliamo di consultare gli articoli 68-77 della nuova OPAn che riguardano la detenzione dei cani.

**3.3. Preavviso**


La richiesta di autorizzazione e i documenti allegati devono essere inviati all'UVC accompagnati dal preavviso del Municipio. Il Municipio preavvisa la richiesta in base ai risultati del sopralluogo e ad altre informazioni riguardanti la condotta personale del richiedente ed eventuali problemi avuti con i suoi precedenti cani. Prima di inviare un preavviso negativo il Municipio verifica con il detentore la possibilità di intervenire sulle eventuali mancanze strutturali riscontrate.

## 4. PROCEDURA DI RECUPERO TROVATELLI

Secondo l'art. 3 cpv 2 e 3 della Legge sui cani e gli artt. 20 e 21 del Regolamento il Municipio è tenuto a provvedere al recupero di cani vaganti incustoditi sul suo territorio.

Nel caso in cui il cane si lasci avvicinare dovrà controllare il numero di microchip con l'apposito lettore e se il cane risulta registrato nel suo Comune dovrà immediatamente avvisare il detentore. Se il detentore non fosse raggiungibile in tempi brevi potrà contattare una società per la protezione degli animali che procederà al recupero del cane e al suo collocamento temporaneo nella sua struttura in attesa dell'arrivo del proprietario. Se il cane è munito di microchip, ma non risulta registrato nel proprio Comune, il Municipio può richiedere i dati del proprietario direttamente alla banca dati ANIS (servizio 24h/24).

Qualora il cane non si lasciasse avvicinare il Municipio dovrà contattare una SPA che provvederà al suo recupero.



## **5. MULTE**

Secondo l'art. 21 cpv. 1 e 2 della Legge sui cani è compito del Municipio verificare e punire le infrazioni riguardanti:

- la mancata identificazione del cane tramite microchip e medaglietta
- la mancata o non corretta registrazione del cane in banca dati
- il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio
- la fuga del cane
- la mancata raccolta degli escrementi
- la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago.

## **6. DOCUMENTI E FORMULARI**

- Formulario di richiesta autorizzazione
- Check-list per controllo tenuta
- Formulario di preavviso del Municipio all'UVC
- Formulario di notifica di cani con comportamento aggressivo superiore alla media

Per ulteriori informazioni e documenti:

<http://www.ti.ch/vet>